

STATUTO
ARCHEOCLUB FOLIGNO ODV

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata "ARCHEOCLUB FOLIGNO OdV", organizzazione di volontariato, iscritta al n.550 del registro del Volontariato della Regione dell'Umbria, CF 91014730542.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Foligno (Perugia), Via Nobili 4 ed ha durata a tempo indeterminato. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE, UTILITA' SOCIALE

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione del Patrimonio culturale; la fruizione dei Beni archeologici, architettonici, ambientali, artistici,



storici, archivistici, librari, demo-etno-antropologici e geologici; l'istruzione, la formazione e la promozione della cultura e dell'arte; diffondere fra i cittadini, ed in particolare fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente; di assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale favorendo anche percorsi di supporto/sostegno e di integrazione di cittadini diversamente abili garantendone il coinvolgimento in attività formative, ludico-ricreative, culturali, artistiche, educative; promuovere la valorizzazione degli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio come occasione di socializzazione tra le persone; favorire l'interculturalità e la multiculturalità; sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali ed ambientali.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali sopra enunciati, l'Associazione, può svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare convegni, mostre, conferenze, corsi, seminari, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- b. produrre audiovisivi, programmi storico-artistici e turistici, strumenti multimediali o quant'altro sia utile a favorire l'approfondimento tecnico e la divulgazione della conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione ad un più vasto pubblico;
- c. progettare e realizzare eventi e manifestazioni culturali, mostre e convegni;
- d. organizzare viaggi, itinerari naturalistici, culturali ed enogastronomici, volti alla valorizzazione e conoscenza del territorio ed alla sensibilizzazione dell'utenza al recupero delle proprie radici;
- e. organizzare visite guidate a monumenti, musei, mostre, siti archeologici e luoghi di interesse culturale per la promozione del turismo e la valorizzazione dei beni culturali sul territorio nazionale ed internazionale;
- f. realizzare laboratori pratico-teorici, campi-scuola attinenti alle finalità dell'associazione;

g. partecipare ad avvisi pubblici, bandi di concorso e gare d'appalto indetti da enti pubblici e privati in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, riguardanti le finalità riportate nel presente statuto;

h. favorire e promuovere la redazione, la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, di prodotti multimediali, di carte geografiche e archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi, di schedature e quant'altro riguardante i Beni Culturali ed Ambientali;

i. eseguire rilevamenti fotografici, topografici, cartografici, toponomastici e aereofotogrammetrici;

j. organizzare corsi di aggiornamento e formazione nell'ambito dei beni culturali ed ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;

k. promuovere e partecipare a lavori di studio e ricerca storico-archivistici; scavi archeologici, attività di catalogazione anche informatizzata, inventariazione e **classificazione** di beni culturali mobili ed immobili, materiali ed immateriali;

l. eseguire lavori tesi a favorire la tutela, lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione dell'artigianato;

m. gestire aree archeologiche, parchi, musei, biblioteche, beni monumentali, collezioni e raccolte, depositi di beni culturali per conto di enti pubblici, privati, ecclesiastici e fondazioni;

n. partecipare al recupero ed al restauro di opere d'arte danneggiate da calamità naturali o atti vandalici, collaborando anche con la Protezione Civile;

o. curare la traduzione in altre lingue di pubblicazioni, elaborati, cataloghi per mostre o quant'altro inerente alla diffusione della cultura e delle tradizioni, per favorire l'integrazione sociale e culturale di cittadini stranieri;

p. stipulare convenzioni con enti pubblici, locali e privati per l'esecuzione delle iniziative descritte.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 11 del presente statuto relativo alla perdita della qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno il dovere:

a) di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;

b) di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;

c) di adoperarsi concretamente per promuovere la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri;

d) di rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione;

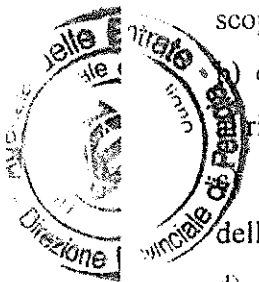
e) di mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;

f) di versare la quota sociale alla scadenza e secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione;

g) di adire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:

1. per qualsiasi controversia nascente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, dalla interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione;

2. per qualsiasi controversia inerente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, l'esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri ed obblighi di socio;



3. per qualunque controversia associativa nei confronti dell'Associazione;
4. per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email o altri recapiti a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve

richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque ad un massimo di nove eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per quattro esercizi. Viene eletto dall'Assemblea ordinaria, ha il compito di attuare le direttive generali indicate dalla stessa Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) accoglie o respinge le domande dei nuovi soci;
- c) propone all'Assemblea straordinaria dei soci modifiche allo Statuto sociale;
- d) propone all'Assemblea ordinaria dei soci il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- e) propone all'Assemblea ordinaria dei soci il rendiconto economico finanziario annuale;
- f) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo economico-finanziario dell'anno successivo che verrà presentato per la ratifica alla prima Assemblea degli associati utile.
- g) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci;
- h) predispone il programma associativo in base agli indirizzi ed alle direttive dell'Assemblea dei soci;
- i) determina l'importo della quota sociale di ammissione e rinnovo dovuta dai soci per l'anno successivo da proporre all'Assemblea dei soci;
- j) propone all'Assemblea ordinaria dei soci la nomina o revoca del "Presidente onorario";
- k) provvede alla realizzazione e/o modifica del logo dell'Associazione;
- l) Potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo economico-finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla

successiva assemblea che può ratificare la nomina. Ove i non eletti, di volta in volta interpellati non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la sostituzione o cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Il Presidente, VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; il venir meno di tale maggioranza durante la seduta ne interrompe lo svolgimento e ne causa l'aggiornamento ad altra data da fissarsi non prima di sette giorni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di deferimento di un socio al Collegio dei Probiviri o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea o della proposta di Regolamento di attuazione, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente o altro componente del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea dei soci;

- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso scritto, fatto anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato nominativamente almeno otto giorni prima; in caso di urgenza l'invio deve avvenire almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, di dimissioni ancorché non accettate dal Consiglio Direttivo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente che assume la rappresentanza legale dell'Associazione. La firma c/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni

successivi.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea degli associati, a maggioranza dei voti espressi, potrà attribuire su proposta del Consiglio Direttivo, la qualifica di "presidente onorario" a chi possa contribuire o abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all'art. 4 del presente statuto.

Il presidente onorario

- a) ha tutti i diritti e doveri spettanti al socio ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa;
- b) può fornire al Consiglio pareri e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere e può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con solo potere consuntivo e senza diritto di voto;
- c) partecipa alle principali iniziative pubbliche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente onorario incarichi di rappresentanza e di rapporti con Enti ed Associazioni.

Il presidente onorario non è eleggibile alle cariche sociali e conserva la carica a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso esercitato in forma scritta o revoca proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli Associati.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti

nominati dall'Assemblea degli Associati tra i soci dotati di adeguata professionalità; uno dei tre componenti effettivi può anche non essere socio purché iscritto all'albo dei "revisori".

I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Il Collegio

- a) controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- b) effettua i riscontri di cassa;
- c) verifica il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo economico-finanziario;
- d) esamina e controlla i documenti e le carte contabili;
- e) predispone le relazioni al bilancio preventivo economico-finanziario ed al rendiconto economico finanziario che devono essere presentate all'Assemblea dei soci unitamente alla documentazione predisposta dal Consiglio Direttivo;
- f) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi;
- g) i Revisori dei Conti intervengono, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al bilancio preventivo economico-finanziario ed al rendiconto consuntivo economico-finanziario e ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza;
- h) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non partecipano al voto in sede di Assemblea dei soci su deliberazioni in ordine al rendiconto economico-finanziario annuale e al bilancio preventivo economico-finanziario.

ART. 25) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci.

Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) esamina e giudica sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari;
- b) giudica nei casi previsti dagli articoli 8 e 11;
- c) giudica sui ricorsi proposti avverso la rielezione della domanda di associazione e se accoglie il ricorso, dispone la iscrizione del richiedente tra i soci;
- d) giudica della interpretazione e della applicazione dello Statuto e del Regolamento in via preventiva su richiesta degli Organi sociali; la pronuncia in via preventiva ha valore

vincolante nei confronti di tutti i soci e degli Organi sociali.

Nei casi previsti dal presente comma, previa costituzione del contraddittorio e contestazione degli addebiti, giudica i fatti e, ove non disponga il proscioglimento, irroga al socio le sanzioni disciplinari seguenti graduate in base alla gravità delle violazioni commesse:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un massimo di sei mesi;
- d) esclusione.

Definisce il giudizio con un lodo scritto, la cui completa accettazione da parte dei contendenti è condizione per la loro permanenza nella qualità di socio.

Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità vale doppio.

Il Collegio adotta, nella sua prima seduta, il Regolamento con il quale il Collegio stesso fissa le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme del suo funzionamento.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa; tuttavia i Probiviri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio siede presso la sede dell'Associazione.

ART. 26) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Per l'attuazione del programma associativo, il Consiglio Direttivo si può avvalere di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.

ART. 27) CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa.

L'Assemblea elettiva degli Associati, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà

prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi nella stessa carica.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte c/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 29) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 30) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 31) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Entro il 30 novembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato dalla prima Assemblea degli Associati utile, la quale nella stessa occasione approverà il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente.

ART. 32) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 33) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



Ufficio Territoriale di Foligno (PG)
Viale Umbra, 36 - 06034 Foligno (PG)
Direzione Provinciale di Perugia
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il _____
Al n. _____ Vol. _____

Luigi Bertoglio